DECISIONE (Euratom) 2015/2228 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2015

che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, delle modifiche dei protocolli 1 e 2 dell'accordo tra la Repubblica francese, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica per l'applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di interdizione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alle direttive adottate dal Consiglio con decisione del 22 aprile 2013, la Commissione ha negoziato le modifiche dei protocolli 1 e 2 dell'accordo tra la Repubblica francese, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica per l'applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di interdizione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi («modifiche dei protocolli 1 e 2»).

(2) È opportuno approvare la conclusione, da parte della Commissione europea, delle modifiche dei protocolli 1 e 2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la conclusione, da parte della Commissione europea, delle modifiche dei protocolli 1 e 2 dell'accordo tra la Repubblica francese, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica per l'applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di interdizione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi.

Il testo delle modifiche dei protocolli 1 e 2 è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015

Per il Consiglio
Il presidente
P. GRAMEGNA

ALLEGATO

I. Il paragrafo I del protocollo 1 dell'accordo tra la Repubblica francese, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) per l'applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di interdizione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi («accordo sulle salvaguardie») è sostituito dal seguente:

«I. A) Fintantoché:

1) i territori francesi di cui al protocollo I dispongono, per attività nucleari pacifiche, di materiale nucleare in quantità superiore ai limiti stabiliti, per il tipo di materiale in questione, dall'articolo 35 dell'accordo tra la Francia, la Comunità e l'Agenzia per l'applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di interdizione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi (di seguito "l'accordo"), o

2) non sarà presa la decisione di costruire o autorizzare la costruzione di un'installazione, quale definita nelle definizioni, nei territori francesi di cui al protocollo I;

l'attuazione delle disposizioni della parte II dell'accordo è sospesa, ad eccezione degli articoli 31-37, 39, 47, 48, 58, 60, 66, 67, 69, 71-75, 81, 83-89, 93 e 94.

B) Le informazioni da comunicare ai sensi dell'articolo 32, lettere a) e b), dell'accordo possono essere consolidate e presentate in una relazione annuale; analogamente, sarà presentata una relazione annuale, se del caso, riguardante l'importazione e l'esportazione del materiale nucleare di cui all'articolo 32, lettera c).

C) Al fine di consentire la tempestiva conclusione degli accordi sussidiari previsti dall'articolo 37 dell'accordo, la Comunità:

1) comunica all'Agenzia, con sufficiente anticipo, il materiale nucleare di cui dispone per attività nucleari pacifiche nei territori francesi di cui al protocollo I in quantitativi che superano i limiti citati alla lettera A) del presente documento; o

2) comunica all'Agenzia non appena sarà stata presa la decisione di costruire o autorizzare la costruzione di un'infrastruttura nei territori francesi di cui al protocollo I,

a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima. A quel punto, la Francia, la Comunità e l'Agenzia concordano, se del caso, le procedure di cooperazione ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'accordo.»

II. Il paragrafo I del protocollo 2 dell'accordo sulle salvaguardie è sostituito dal seguente:

«I. Nel momento in cui la Comunità comunica all'Agenzia, in conformità con la sezione I, lettera C), del protocollo 1 del presente accordo che vi sono materiali nucleari destinati ad attività nucleari pacifiche nei territori francesi di cui al protocollo I in quantità tali da superare i limiti di cui alla sezione I, lettera A), punto 1, del protocollo 1 del presente accordo o che è stata presa la decisione di costruire o autorizzare la costruzione di un'installazione, quale definita nelle definizioni, nei territori francesi di cui al protocollo I, conformemente alla sezione I, lettera A), punto 2) del protocollo 1 del presente accordo, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima, la Francia, la Comunità e l'Agenzia concorderanno un protocollo per le procedure di cooperazione ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'accordo. Tali procedure preciseranno ulteriormente alcune disposizioni dell'accordo e, in particolare, le condizioni e le modalità in base alle quali la cooperazione di cui sopra deve essere attuata, in modo da evitare qualsiasi duplicazione delle attività di salvaguardia. Queste modalità si basano, per quanto possibile, su quelle vigenti in quel momento, in virtù dei protocolli e degli accordi sussidiari relativi ad altri accordi sulle salvaguardie tra gli Stati membri della Comunità, la Comunità e l'Agenzia, compresi i relativi accordi speciali convenuti dalla Comunità e dall'Agenzia.»